



Protocollo d'intesa tra

Regione del Veneto

e

Università degli Studi di Padova

Oggetto: Finanziamento contratti di formazione specialistica aggiuntivi a scuole di specializzazione mediche, anno accademico 2011/2012.

#### Premessa

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 come modificato dal comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006) il quale dispone, in particolare, che all'atto dell'iscrizione alle Scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico debba stipulare uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, e che per tutta la durata legale del corso al medico è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile.

Considerato che tale trattamento economico è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Visto il DPCM 7 marzo 2007 con il quale è stato determinato il trattamento economico complessivo lordo del contratto di formazione dei medici iscritti alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 15 marzo 2012 e riguardante il fabbisogno del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione, nel triennio 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014, nonché i criteri metodologici adottati nella determinazione del riparto dei posti alle scuole stesse.

Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 aprile 2012 recante "Assegnazione contratti di formazione specialistica a.a.2011/2012", con il quale è stato definito il numero dei posti dei medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica, alle Scuole di specializzazione degli Atenei.

Visto il Decreto Rettorale in data ....., "..... a.a. 2011/2012-Posti aggiuntivi finanziati dalla Regione del Veneto .....".

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

la Regione del Veneto, nella persona del Presidente, Dott. Luca Zaia

e

L'Università degli Studi di Padova, nella persona del Rettore, Prof. Giuseppe Zaccaria

convengono quanto segue:

la Regione del Veneto si impegna a finanziare n. .... contratti di formazione specialistica per il primo anno di corso - a.a. 2011/2012 - e per gli anni successivi al primo, fino alla conclusione del regolare corso di studio, alle seguenti Scuole di specializzazione:

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

*Totale*

*n.*

Fanno parte delle rete formativa dell'Università degli Studi di Padova le strutture delle Aziende Sanitarie del territorio regionale oggetto di specifiche convenzioni e dotate nel loro complesso dei requisiti di idoneità ai sensi del Decreto MIUR del 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi della Scuole di specializzazione" e s.m.i..

L'Università degli Studi di Padova, nell'a.a. 2011/2012, si impegna a far ruotare un numero di specializzandi, o unità tempo/equivalente, pari ad almeno i 2/3 del numero complessivo di tutti i contratti di formazione specialistica regionali in essere, presso le strutture e servizi delle predette Aziende, affinché gli stessi svolgano le attività previste dagli ordinamenti didattici delle singole Scuole.

L'Università all'inizio di ogni anno accademico, comunica alle Aziende interessate, e per conoscenza alla Regione, i nominativi/unità tempo/equivalente degli specializzandi e la durata del periodo di permanenza nelle diverse strutture ed unità operative individuate per la formazione pratica.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione deve eseguire sono concordati con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo individuale.

Le Aziende sanitarie partecipanti alla rete comunicano l'effettiva presenza degli specializzandi, conformemente ai percorsi predisposti dall'Ateneo.

Il finanziamento dei contratti di formazione specialistica, di cui alla presente intesa, sarà erogato dalla Regione del Veneto all'Università degli Studi di Padova secondo le modalità indicate nel provvedimento di Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ovvero , il 50% a titolo di acconto, all'adozione del provvedimento regionale stesso, il saldo previa presentazione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre, salva la possibilità di ulteriori acconti fino ad un massimo del 40% da disporre in data successiva alla sottoscrizione del presente atto.

Il rapporto Ateneo-Azienda sanitaria è disciplinato da apposita convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Padova  
*Prof. Giuseppe Zaccaria*

Firma \_\_\_\_\_

Il Presidente della Regione del Veneto  
*Dott. Luca Zaia*

Firma \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_